

cominciare dalla data della pubblicazione della legge.

Rimane poi l'ipotesi dell'onorevole Giuffrida che, insieme con questa revisione, si faccia la revisione per l'annata 1921-22.

L'onorevole Giuffrida col suo emendamento ha voluto richiamare la Commissione perchè tenga presente non il preventivo, ma il consuntivo. Ora io non nascondo che le dubbiezze dell'onorevole Tescione hanno fondamento. In fondo l'onorevole Giuffrida finisce per raggiungere proprio l'effetto opposto a quello che si propone, in quanto che, mentre richiama l'attenzione della Camera su quello che noi ci auguriamo sia per avvenire e cioè sulla discesa dei prezzi, stabilirebbe che le Commissioni tengano presente solamente il consuntivo. Con questo non si agevolerebbe il fittavolo, il quale sarebbe obbligato ai prezzi superiori, come dice l'onorevole Giuffrida. Noi intendiamo invitare la Commissione ad esercitare un atto di giustizia, un atto di equità e quindi in questa legge non dobbiamo stabilire nessun limite assoluto. Nei limiti massimi del 30 per cento per i piccoli affitti e dell'80 per cento per i grandi affitti, la Commissione con spirito di equità, con spirito pretorio, deve esercitare una azione moderatrice che noi effettivamente la invitiamo a compiere.

Pregherei l'onorevole Giuffrida di non insistere nel suo emendamento, che potrà rimanere come raccomandazione alle Commissioni, le quali ne terranno conto; e di voler accettare l'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, tenga presente che vi è stato un errore di stampa. Nel secondo comma presentato dalla Commissione si diceva: « oppure nei 60 giorni dall'inizio dell'anno agrario 1920-1921 »; ed è stato corretto « anno agrario 1921-22 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Ritengo che valga la pena di fermarsi ancora per un momento sopra questa questione, che, se non è la più grave della legge, è certamente molto grave. Quando voi dite che le domande devono essere presentate entro i 60 giorni dalla promulgazione della legge, oppure entro i 60 giorni dall'inizio dell'annata agraria 1921-22, vuol dire che per una domanda di revisione che riguardi le due annate agrarie, dato che la legge si promulghi en-

tro il 15 aprile, la domanda deve essere presentata entro il 15 giugno. (*Interruzioni*)

Così dice l'emendamento. Allora io vi faccio osservare che le Commissioni mandamentali, le quali devono giudicare, si troveranno a risolvere questo problema: a qual prezzo sarà venduto il vino nell'annata 1921 e a qual prezzo nell'annata 1922?

Ora io mi domando come le Commissioni mandamentali, che saranno costituite da uomini esperti, ma che possono non essere perfetti, risolveranno questo gravissimo problema.

Evidentemente non potranno giudicare che nel modo più empirico. E per evitare questo fondamentale inconveniente, io avevo presentato la mia proposta, e vedo con rincrescimento che ha dato luogo a qualche malinteso.

Mi si fa l'accusa di contraddizione fra quello che avevo detto a voce e quello che ho scritto. Ma la contraddizione non esiste: quanto ho scritto e quanto ho detto mira ad una sola direttiva: giudicare in base ai consuntivi.

Non ripeterò le ragioni, che mi sembrano buone, con le quali io sostengo questo emendamento. Ritengo che giuridicamente voi non potete dire: date a me una parte del vostro arricchimento, quando non siete in grado di determinarne con una qualsiasi approssimazione l'ammontare. Dal punto di vista economico voi aumentate la rendita fondiaria e con ciò non giovate ai consumatori.

Onde insisto nel mio emendamento, disposto ad accettare qualsiasi correzione, la quale serva a chiarire meglio il mio pensiero ed a metterlo in armonia con le disposizioni della legge.

MERIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Devo fare un'osservazione molto semplice. La sua osservazione, riguardante i termini, è infondata.

Infatti col primo termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge è possibile presentare la domanda di revisione per le due annate; ma se si lascia scadere questo termine, si ha diritto ancora di presentare nei 60 giorni prima dell'inizio dell'anno agrario 1921-22 la domanda di revisione per l'anno agrario 1921-22. Quindi il primo termine non esclude la possibilità di usare anche il secondo. Chi domanda la revisione dei contratti per l'anno agrario 1921-22 ha la possibilità di presentare la domanda entro i 60 giorni della pubblicazione della